



INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

ART. 1 REQUISITI PER LA NOMINA

I candidati alle nomine e alle designazioni in rappresentanza del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società devono avere comprovata competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle caratteristiche specifiche del ruolo o esperienza di almeno cinque anni in attività di direzione, gestione, controllo in organismi del settore pubblico o privato ovvero avere responsabilità di studio professionale operante da almeno 5 anni, oppure attività di docenza universitaria o ricerca per almeno un quinquennio.

Dovranno essere assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla normativa vigente.

ART. 2 INCOMPATIBILITA'

I nominati o designati non dovranno trovarsi in situazione di incompatibilità determinata: a) dal rapporto di coniugio, di parentela e di affinità entro il 3° grado con il Sindaco o uno degli Assessori o dei Consiglieri Comunali in carica; b) dal trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399, 1° comma lett. a), b) e c), del Codice Civile; c) dall'essere membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo; consigliere o assessore regionale; consigliere o assessore comunale o provinciale o dal ricoprire la carica di segretario o di coordinatore in partiti, movimenti e gruppi politici, liste civiche comunque denominate a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale; d) dal rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico col Comune di Como (compresi i soggetti in rapporto di impiego ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000), sino alla cessazione del medesimo; e) dal rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'Ente, Azienda, Istituzione o Società presso cui dovrebbe essere nominato o designato dal Comune di Como, sino alla cessazione del medesimo.

La situazione di incompatibilità è determinata anche se gli incarichi o le funzioni di cui alla precedente lettera c) siano cessate da meno di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando relativo alla carica da rinnovare o da nominare.

In ogni caso i rappresentanti del Comune devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Sono esclusi dalla nomina di rappresentante del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società coloro per i quali sussiste una causa ostativa alla candidatura di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Sindaco dovrà espressamente motivare le ragioni della nomina o della designazione di:

- a) coloro che siano già nominati in un altro Ente, salvo che per l'incarico di Revisore dei conti e salvo i casi in cui la nomina sia caratterizzata da una connessione funzionale;
- b) coloro che si trovino in conflitto di interessi rispetto al Comune o Ente, Azienda, Istituzione o Società interessata;
- c) coloro che siano stati revocati da precedenti incarichi di rappresentanza del Comune per motivate ragioni ai sensi dei successivi artt. 7 e 8;
- d) coloro che siano stati dichiarati falliti o che siano amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo;
- e) coloro che siano già nominati in un organo di una persona giuridica controllata o collegata da Ente, Azienda o Istituzione partecipata dal Comune.

Art. 3 DURATA

I nominati all'incarico non potranno essere riconfermati nel mandato, presso il medesimo Ente, più di una volta consecutivamente.

Ai fini del presente articolo, un mandato si intende temporalmente compiuto quando la carica o l'incarico sia stato espletato per un periodo pari o superiore ai 2/3 della durata prevista dagli statuti o dalle altre norme che disciplinano le nomine degli enti e organismi cui la carica o l'incarico si riferiscono.

Nel conteggio di cui al precedente periodo del presente comma viene considerato anche l'eventuale periodo di *prorogatio*.

Quanto previsto dal presente articolo non si applica agli incarichi e/o cariche non retribuite.

Art. 4 PUBBLICITA' PER LE NOMINE

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato in essere per ciascun organismo e comunque prima di procedere alla relativa nomina, il Sindaco deve rendere pubblici il ruolo e i requisiti relativi alla carica da rinnovare mediante affissione all'Albo del Comune, pubblicazione sul sito internet del Comune e sul maggiore quotidiano locale, comunicazione ai Consiglieri comunali, Ordini e Collegi professionali e alle Università di Como, indicando altresì il termine entro il quale far pervenire le candidature al Protocollo Generale del Comune.

Art. 5 DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE

Le domande dei candidati devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione di candidatura da parte dell'interessato;
- b) curriculum sottoscritto dall'interessato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di ogni altra informazione idonea a consentire la valutazione della competenza, professionalità, esperienza generale e

specifica e le cariche ricoperte in Enti, Aziende, Istituzioni o Società anche a partecipazione pubblica;

- c) dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui alla L. n. 55/1990 (prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e successive modificazioni o integrazioni, e comunque di ineleggibilità o incompatibilità alla nomina o designazione;
- d) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- e) dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse con il Comune o con l'Ente, Azienda, Istituzione o Società oggetto della domanda;
- f) dichiarazione del candidato di eventuali procedimenti penali in corso e delle eventuali condanne penali subite anche qualora per queste ultime sia stata concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della L. n. 327/1998 e successive modificazioni;
- g) dichiarazione del candidato di impegno al rispetto ed all'attuazione degli indirizzi programmatici o direttive istituzionali di cui all'art. 10, anche se formulati successivamente alla loro nomina.

Nei casi di mancata presentazione di candidature, o di candidature prive dei requisiti di cui all'art. 1 o incompatibili ai sensi dell'art. 2, e comunque qualora ritenga che le candidature presentate non garantiscano il necessario rapporto fiduciario che deve sussistere con i nominati e i designati, il Sindaco riapre i termini per la presentazione delle candidature.

Art. 6 DECRETO DI NOMINA

Il Sindaco, esaminate le candidature, valutatane l'ammissibilità e tenuto conto, tra l'altro, del titolo di studio, delle competenze ed esperienze, almeno quinquennali, ai sensi del precedente art. 1, nonché della iscrizione ed anzianità in Albi Professionali, provvede alla nomina o designazione con proprio decreto.

Il Sindaco, entro venti giorni dalla data del decreto di nomina, comunica al Consiglio la scelta delle persone nominate o designate. Il decreto è reso pubblico mediante affissione all'Albo del Comune, pubblicazione sul sito internet del Comune e comunicazione agli Ordini e Collegi professionali e alle Università di Como.

Art. 7 REVOCA DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE

La revoca dei rappresentanti del Comune, nominati o designati ai sensi dei precedenti articoli, è disposta dal Sindaco con atto motivato, salvo che la revoca sia imposta dalla legge, oppure sia disposta dall'Autorità Giudiziaria, oppure derivi automaticamente dal verificarsi di una situazione di incompatibilità del rappresentante o di nullità della nomina o designazione.

Almeno un terzo dei Consiglieri assegnati può proporre al Sindaco la revoca dei rappresentanti del Comune, nominati o designati ai sensi degli articoli precedenti, con motivata richiesta scritta, da depositare in Segreteria

Generale, salva l'autonomia dell'esercizio del potere di revoca da parte del Sindaco.

**Art. 8
CASI DI REVOCA**

Il rinvio a giudizio di un rappresentante del Comune, nominato o designato ai sensi degli articoli precedenti, per reati contro la pubblica amministrazione o comunque delitti di natura non colposa, che comportino una pena edittale superiore nel massimo ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, e in ogni caso di violazione delle norme dettate per la sicurezza dei lavoratori o per la tutela dell'ambiente, ovvero che siano suscettibili di pregiudicarne la onorabilità, rappresenta giusto motivo di revoca della nomina o designazione.

Costituiscono, altresì, giusta causa di revoca tre assenze consecutive ingiustificate o il conflitto con gli orientamenti e gli indirizzi degli Organi di governo del Comune.

L'atto di revoca motivato è immediatamente comunicato al Consiglio Comunale.

**Art. 9
RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE**

Ogni rappresentante nominato è tenuto:

- a) a inviare entro il 31 gennaio di ciascun anno al Sindaco e al Presidente del Consiglio una dettagliata relazione sulla attività svolta dall'organismo in cui è stato nominato o eletto, sulle iniziative personali assunte al suo interno, nonché copia dell'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 65 dello Statuto Comunale. Il Presidente del Consiglio comunale metterà immediatamente a disposizione di ciascun consigliere comunale le relazioni ricevute;
- b) a informare tempestivamente il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e il Presidente della Commissione Consiliare competente circa le previsioni del piano industriali, ove esista, o documento analogo, nonché l'eventuale procedura in corso per la modifica dello stesso;
- c) a informare tempestivamente il Sindaco in ordine all'emergenza di situazioni di perdite o di disavanzo degli organismi partecipati che possano portare pregiudizio per il patrimonio comunale o che possano comportare danno diretto o indiretto al patrimonio comunale medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore.

**Art. 10
INDIRIZZO E CONTROLLO**

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'art. 170 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 o con specifica deliberazione, approva gli indirizzi programmatici in riferimento all'attività di ciascun Ente, Azienda, Istituzione e Società partecipata di cui all'art. 1, comma 1.

Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché le direttive istituzionali del Sindaco o del Consiglio Comunale, orientano l'attività dei rappresentanti del Comune negli organi monocratici o collegiali, di amministrazione e gestione, dei medesimi Enti, Aziende, Istituzioni e Società, compatibilmente con le previsioni statutarie proprie dell'ente interessato, nonché nel rispetto dell'autonomia ad esso spettante.

Ogni candidato per la nomina o designazione negli Enti di cui all'art. 1, comma 1, deve dichiarare nel proprio atto di candidatura che, in caso di nomina, si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Como.

I rappresentanti del Comune sono tenuti ad intervenire, se richiesto, alle sedute del Consiglio Comunale o della Commissione Consiliare competente, nonché a produrre l'eventuale documentazione richiesta.

Art. 11 DECADENZE DALLE NOMINE O DESIGNAZIONI

In seguito alla elezione del Sindaco tutte le nomine e designazioni in atto decadono con effetto dall'insediamento del Sindaco ma restano in carica in regime di *prorogatio* fino alla nuova nomina o designazione dei rappresentanti da effettuarsi entro 45 giorni dall'insediamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

E' facoltà del Sindaco confermare con decreto motivato le nomine e le designazioni in atto fino alla scadenza originaria dell'incarico.

Art. 12 NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione della presente deliberazione, tutte le nomine o designazioni in atto al momento della sua esecutività si intendono cessate o decadute.

Il Sindaco provvede alle nuove nomine o designazioni nel termine di 120 giorni osservando i criteri e le procedure della presente deliberazione. Nel frattempo sono prorogati i poteri e le funzioni dei rappresentanti precedenti.

E' facoltà del Sindaco confermare, con decreto motivato, le nomine e le designazioni in atto fino alla scadenza originaria dell'incarico.

Art. 13 BANCA DATI

E' costituita un'apposita Banca Dati, accessibile sul sito istituzionale del Comune, contenente i dati relativi agli Enti, Aziende, Società e Istituzioni cui si riferiscono le nomine e designazioni, le funzioni conferite, i soggetti nominati o designati ed i relativi curricula, la scadenza dei relativi incarichi e gli emolumenti percepiti annualmente.

Nella medesima Banca Dati verranno altresì inseriti i curricula di tutti i candidati non nominati o designati che avranno provveduto a consentirne la pubblicazione all'interno della domanda di candidatura.

Art. 14

OBBLIGHI DEI SOGGETTI NOMINATI O DESIGNATI

Coloro che rappresentano il Comune devono presentare, entro tre mesi dalla comunicazione di nomina e successivamente a cadenza annuale, una dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale, ai fini della pubblicità prevista dalla Legge n. 441/1982.)